

FINANZE E TESORO (6ª)

MARTEDÌ 17 DICEMBRE 2013
57ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Baretta.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUL LUTTO CHE HA COLPITO IL SENATORE TREMONTI

Il presidente Mauro Maria MARINO, a nome della Commissione esprime al senatore Tremonti il sentimento di cordoglio, per il lutto che lo ha colpito.

La Commissione si associa.

IN SEDE REFERENTE

(1188) Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, recante disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente Mauro Maria MARINO avverte che si procederà alla votazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133.

Il relatore FORNARO (PD) esprime parere contrario sugli emendamenti X1.0.1 e X1.0.2.

Il sottosegretario BARETTA esprime parere conforme a quello del relatore.

Previa verifica del prescritto numero legale viene messo in votazione l'emendamento X1.0.1, che risulta respinto.

La Commissione respinge quindi anche l'emendamento X1.0.2.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge n. 133.

Il parere dei relatori è contrario su tutte le proposte emendative, ad eccezione degli emendamenti 1.15, 1.26, 1.28, 1.29, 1.31, 1.37, 1.41, 1.0.1, 1.0.10 e 1.0.11, per i quali chiedono l'accantonamento, e degli emendamenti 1.0.5, 1.0.6, 1.0.7 e 1.0.9, rispetto ai quali viene rivolto un invito al ritiro.

Il parere del sottosegretario BARETTA è conforme a quello dei relatori.

Gli emendamenti 1.15, 1.26, 1.28, 1.29, 1.31, 1.37, 1.41, 1.0.1, 1.0.10 e 1.0.11 vengono dunque accantonati.

Gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4, posti separatamente in votazione, sono respinti.

Il senatore [SCIASCIA](#) (FI-PdL XVII) aggiunge la propria firma agli emendamenti 1.5 e 1.6, che, posti successivamente in votazione, risultano respinti.

La Commissione respinge quindi la proposta emendativa 1.7.

L'emendamento 1.8 è dichiarato decaduto per assenza del firmatario.

In esito a successive e distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.16 e 1.17.

L'emendamento 1.18 viene dichiarato decaduto per assenza del proponente.

I senatori [CARRARO](#) (FI-PdL XVII) e [SCIASCIA](#) (FI-PdL XVII) sottoscrivono l'emendamento 1.19, che, posto in votazione, risulta respinto.

Per assenza dei rispettivi proponenti vengono considerati decaduti gli emendamenti 1.20 e 1.21.

La Commissione respinge quindi gli emendamenti 1.22 e 1.23, mentre l'emendamento 1.24 decade per assenza del presentatore.

E' quindi posto in votazione l'emendamento 1.25, che risulta respinto.

Il senatore [CARRARO](#) (FI-PdL XVII) aggiunge la propria firma all'emendamento 1.27, che, posto in votazione, è respinto.

Dopo che la Commissione ha respinto l'emendamento 1.30 viene dichiarata decaduta la proposta emendativa 1.32 a causa dell'assenza dei firmatari.

Viene poi posto ai voti l'emendamento 1.33, che risulta respinto, mentre per assenza del proponente decade la proposta 1.34.

Con successive e distinte votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 1.35, 1.36, 1.38, 1.39, 1.40, 1.42, 1.43, 1.44, 1.45, 1.46, 1.47, 1.48, 1.49, 1.50, 1.51, 1.52, 1.53, 1.54 - fatto proprio dalla senatrice [BELLOT](#) (LN-Aut) -, 1.55 - fatto proprio dalla senatrice [BELLOT](#) (LN-Aut) -, 1.56, 1.57 e 1.58.

Successivamente vengono dichiarati decaduti per assenza dei rispettivi proponenti gli emendamenti 1.0.2, 1.0.3, 1.0.4, 1.0.5, 1.0.6, 1.0.7, 1.0.8, 1.0.9, 1.0.12 e 1.0.13.

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#), prima di passare agli emendamenti riferiti all'articolo 2, dispone quindi la sospensione della seduta, avvertendo che essa riprenderà, se possibile, subito dopo il termine dei lavori di Assemblea, intorno alle ore 17.

La seduta, sospesa alle ore 15,35, riprende alle ore 17,10.

I RELATORI, nell'esprimersi sugli emendamenti riferiti all'articolo 2, chiedono l'accantonamento delle proposte 2.4, 2.5, 2.0.1 e 2.0.2, mentre il parere è contrario su tutte le rimanenti.

Il rappresentante del Governo si esprime conformemente ai relatori.

Il **PRESIDENTE** dispone quindi l'accantonamento degli emendamenti 2.4, 2.5, 2.0.1 e 2.0.2.

Il senatore **ZELLER** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira l'emendamento 2.0.3.

Sono successivamente posti in votazione gli emendamenti 2.1, 2.2 e 2.3, che vengono respinti.

Passando alla trattazione degli emendamenti all'articolo 3 il **PRESIDENTE** dà conto della presentazione delle proposte dei relatori 3.100 e 3.200, il cui testo è pubblicato in allegato al resoconto.

Su richiesta del senatore **VACCIANO** (*M5S*) propone le ore 18,20 quale termine per la presentazione di eventuali subemendamenti.

La Commissione conviene.

Il relatore **FORNARO** (*PD*) fa presente la disponibilità di entrambi i relatori a un approfondimento in relazione agli emendamenti 3.6, 3.43, 3.52, 3.74, 3.79, 3.86, 3.88, 3.89 e 3.90, per i quali chiede l'accantonamento, mentre il parere su tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 3 è contrario.

Il **PRESIDENTE** dispone quindi una sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 17,20, riprende alle ore 18,30.

Il presidente **Mauro Maria MARINO**, anche in relazione alle osservazioni del senatore Carraro nella seduta precedente, fa presente che tenuto conto che la 5^a Commissione non ha espresso parere sul testo e sugli emendamenti, propone di proseguire nelle votazioni degli emendamenti anche senza il parere della Commissione bilancio, nell'intesa che sia gli emendamenti proposti dalla Commissione all'Assemblea sia le disposizioni del testo del decreto-legge che saranno, eventualmente, oggetto di pareri della Commissione bilancio motivati ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, daranno luogo a conseguenti proposte di emendamento del relatore da presentare in Assemblea, ovvero al ritiro o alla riformulazione di emendamenti della Commissione, da parte dello stesso relatore, in ragione di quei pareri.

La Commissione prende atto.

La senatrice **BOTTICI** (*M5S*) accogliendo la proposta del relatore si dichiara disponibile a ritirare gli emendamenti riferiti all'articolo 3 presentati dalla propria parte politica ad eccezione degli emendamenti 3.2, 3.5, 3.21, 3.48, 3.49, 3.58 e 3.0.1.

Il senatore **VACCIANO** (*M5S*) chiede di poter esaminare preliminarmente i contenuti dell'emendamento 3.200 presentato dai relatori.

Il presidente **Mauro Maria MARINO** non facendosi osservazioni, prima di esaminare gli emendamenti riferiti all'articolo 3, dà la parola al senatore Cioffi.

Il senatore [CIOFFI](#) (*M5S*) chiede al rappresentante del Governo di chiarire i contenuti dell'emendamento 3.200, che, a suo giudizio, propone sostanzialmente un condono edilizio per costruzioni ed opere realizzate su terreni demaniali senza autorizzazione. Si tratta di una questione dirimente che peraltro appare già chiara dal contenuto delle norme in discussione e sulle quali non appare necessario un particolare approfondimento: si tratta di una sanatoria e invita quindi il Governo e i relatori ad essere trasparenti sul contenuto delle stesse. Ritiene pertanto di aver illustrato l'unico emendamento presentato dalla propria parte politica.

La senatrice [BELLOT](#) (*LN-Aut*), dà conto dei subemendamenti presentati all'emendamento 3.200, condividendo il giudizio espresso dal senatore Cioffi e sollecita un chiarimento da parte del rappresentante del Governo sulla portata effettiva delle disposizioni in esame.

Interviene quindi il sottosegretario BARETTA, il quale fa presente che le fattispecie interessate dalle disposizioni recate dall'emendamento 3.200 presentano caratteristiche e peculiarità molto specifiche e particolari, investendo casistiche che si sono sedimentate nel tempo, in alcuni casi a partire dal secondo dopoguerra. In alcuni casi, solo successivamente alla realizzazione di opere da parte di privati è emersa, con una ricostruzione giuridica, la natura pubblica dei terreni sui quali erano stati realizzati sia alloggi che immobili commerciali. E' emersa, in altri termini, una incongruenza tra la proprietà degli immobili e quella sui terreni edificati, che occorre sanare al fine di consentire atti dispositivi su tali beni. Non si tratta quindi in alcun modo di un condono, ma di una regolarizzazione di condizioni di fatto, come del resto si evince anche dalla lettura integrale di tutte le norme previste dall'emendamento. Fa presente che il Governo e l'Agenzia del demanio prospettano la possibilità di una gestione delle proprietà in esame, dopo aver valutato i singoli casi specifici, ritenendo infondata l'interpretazione data dai senatori Cioffi e Bellot. D'altro canto, fa presente che l'emendamento si iscrive in una linea innovativa che il Governo intende adottare per gestire i beni demaniali la cui condizione giuridica presenta aspetti particolarmente complessi e che hanno determinato finora una condizione di stallo, nella quale né gli enti locali, né il Demanio, né gli stessi soggetti privati riescono ad agire per valorizzare o per dismettere i beni. Occorre quindi superare tale condizione, che si verifica in casi determinati e particolari senza prospettare alcun intervento generalizzato di sanatoria.

Dopo che il sottosegretario ha fornito un ulteriore chiarimento al presidente [Mauro Maria MARINO](#), interviene il relatore [FORNARO](#) (*PD*) il quale sottolinea con amarezza lo scorretto atteggiamento assunto dal Gruppo 5 Stelle, in quanto, contestualmente alla richiesta di chiarimenti al Governo ha fornito già agli organi di stampa una lettura e una interpretazione dell'emendamento assolutamente infondata, addossando ai relatori un orientamento favorevole alla introduzione di una sanatoria edilizia di cui non vi è traccia nell'emendamento e che non corrisponde in alcun modo né alle proprie convinzioni politiche ed etiche. Rimarca con nettezza la volontà di tutelare la propria onorabilità personale su una questione di particolare delicatezza in ordine alla quale ritiene utile una sospensione dei lavori per chiarirne i termini.

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) condivide le rimostranze del senatore Fornaro e si riserva di sospendere la seduta dopo la valutazione della Commissione.

La senatrice [Eva LONGO](#) (*FI-PdL XVII*) chiede al rappresentante del Governo di chiarire ulteriormente la portata dell'emendamento, rilevando una certa contraddittorietà tra gli obiettivi enunciati dal Sottosegretario e il tenore letterale dell'emendamento: sotto tale punto di vista, appare fondato parlare di sanatoria, soprattutto per quanto riguarda l'assenza di titoli autorizzativi degli enti locali.

Il senatore [CARRARO](#) (*FI-PdL XVII*) ritiene fondamentale specificare che le opere oggetto dell'emendamento, pur dichiaratamente in assenza di autorizzazione, siano state realizzate con regolare licenza edilizia.

Il senatore [SCIASCIA](#) (*FI-PdL XVII*), ricordando l'esame nella scorsa legislatura di una questione emersa per un compendio demaniale sito nella provincia di Venezia e concernente terreni utilizzati per la costruzione di sistemi difensivi e successivamente oggetto di costruzioni private, fa presente che le fattispecie interessate dall'emendamento sembrano ripercorrere tale casistica: se così fosse sembrerebbe esclusa la possibilità di fraintendere la portata dell'emendamento.

La senatrice [BOTTICI](#) (*M5S*) rileva che l'emendamento consente di intervenire su opere realizzate fino al dicembre 2012 e che quindi sembrerebbe interessare anche la costruzione di edifici in abuso intervenuta in anni recenti.

Interviene quindi la senatrice [BERTUZZI](#) (*PD*) la quale, ritenendo opportuna una chiarificazione oggettiva a beneficio di un esame serio e approfondito della questione, rimarca i difficili rapporti tra gli enti locali e l'Agenzia del demanio nella gestione di beni demaniali. A tale proposito, sottolinea come non sia infrequente il caso di accertamento *ex post* della demanialità di terreni ed edifici sui quali sono intervenuti anche atti pubblici di competenza degli enti locali: sollecita, quindi, l'adozione di una normativa generale che tuteli i soggetti interessati e che consenta di superare le condizioni di stallo citate dal sottosegretario, ma fugando al contempo ogni dubbio sul carattere delle disposizioni.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-SEL*) ritiene che l'emendamento 3.200 presenti numerosi e controversi elementi che giustificano le preoccupazioni finora emerse. In particolare, sembrerebbe che la portata dell'emendamento sia ristretta ad alcune situazioni specifiche, ma sollecita il Governo a verificare per queste stesse situazioni che non ci siano vincoli o prescrizioni relative ai rischi idrogeologici; solo con un chiarimento su tale specifica questione potrà essere preso in considerazione l'emendamento.

Interviene nuovamente il sottosegretario BARETTA, il quale precisa con nettezza che l'obiettivo esplicito del Governo e dei relatori rimane quello di intervenire su situazioni molto particolari che necessitano di una misura a carattere legislativo; se si ritiene che tale obiettivo non è raggiunto nella formulazione sottoposta all'esame della Commissione, dichiara la propria disponibilità ad approfondirne le eventuali imprecisioni ovvero ad integrarne i contenuti, ma respinge l'accusa che l'emendamento comporti una misura generalizzata di sanatoria. Chiarito quindi l'obiettivo di fondo, risponde analiticamente alle obiezioni espresse, dichiarando la disponibilità a ridurre i limiti temporali e a chiarire il rapporto tra l'assenza di autorizzazioni prescritte per l'uso di beni demaniali e gli altri adempimenti di competenza degli enti locali. D'altro canto, occorre affrontare sia condizioni di proprietà private che insistono su terreni pubblici che quelle di uso di costruzioni pubbliche su terreno demaniale. Conclude assicurando la disponibilità del Governo a valutare ulteriori necessità di chiarimenti, richiamando peraltro l'attenzione sull'esigenza di varare una disciplina che eviti il ripresentarsi di tali situazioni.

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) avverte quindi che si passerà alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3 e, ricordando la richiesta del senatore Fornaro dispone l'accantonamento degli emendamenti 3.6, 3.43, 3.52, 3.74, 3.9, 3.86, 3.88, 3.89 e 3.90. Tenuto conto della discussione svoltasi dispone anche l'accantonamento degli emendamenti 3.100 e 3.200 dei relatori e i relativi subemendamenti.

Con separate e distinte votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 3.2, 3.5, 3.21, 3.48, 3.49 e 3.58. Sono dichiarati decaduti per assenza del proponente gli emendamenti 3.72, 3.73 e 3.92. sono invece ritirati tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 3.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il relatore [FORNARO](#) (*PD*) preannuncia il parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 4, ad eccezione di quelli che intervengono su disposizioni interessate da emendamenti dei relatori ovvero sulle quali è opportuna un'ulteriore analisi con il Governo per definirne gli

ambiti di modifica. Si tratta di affrontare, unitamente agli articoli 5 e 6, le disposizioni relative alla rivalutazione delle quote del capitale della Banca d'Italia. Rimarca che la riflessione ulteriore potrebbe consentire anche di considerare suggerimenti e punti di vista tali da modificare il decreto-legge su punti significativi. Ritiene quindi di aver motivato la richiesta di accantonamento.

Posti congiuntamente ai voti, con il parere contrario dei RELATORI e del GOVERNO, sono respinti gli emendamenti 4.1, 4.3, 4.4, 4.5 4.6 e 4.7.

In esito a separate e distinte votazioni, con il parere contrario dei RELATORI e del GOVERNO, sono quindi respinti gli emendamenti 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.27, 4.28, 4.29, 4.30, 4.31, 4.32, 4.33, 4.34, 4.35, 4.36, 4.37, 4.38, 4.39, 4.40, 4.41, 4.42, 4.43, 4.44, 4.45, 4.46, 4.47, 4.48, 4.49, 4.50, 4.51, 4.52, 4.53, 4.54, 4.55, 4.56, 4.57, 4.58, 4.59, 4.60, 4.61, 4.62, 4.63, 4.64, 4.65, 4.66, 4.68, 4.69, 4.70, 4.72, 4.73, 4.74, 4.75, 4.76, 4.77, 4.78, 4.79, 4.80 (dopo la dichiarazione di voto a favore del senatore MOLINARI), 4.81, 4.82, 4.83, 4.84, 4.85, 4.86, 4.88, 4.89 (dopo la dichiarazione a favore del senatore MOLINARI), 4.90, 4.91, 4.92, 4.101, 4.102, 4.103, 4.104, 4.105, 4.108, 4.111, 4.113, 4.114, 4.115, 4.116, 4.117, 4.118, 4.120, 4.121, 4.122, 4.123, 4.124, 125, 4.126, 4.127, 4.128, 4.1229, 4.130, 4.131 (con la dichiarazione di voto a favore del senatore VACCIANO), 4.134, 4.135, 4.136, 4.139, 4.147, 4.148, 4.149, 4.150, 4.151, 4.152, 4.153, 4.154, 4.155, 4.156, 4.157, 4.158, 4.159 (con la dichiarazione di voto favorevole del senatore VACCIANO), 4.160, 4.161, 4.163, 4.164, 4.166, 4.167, 4.168, 4.169, 4.170, 4.171, 4.172, 4.173, 4.175, 4.176, 4.177, 4.178, 4.180, 4.181, 4.182, 4.183, 4.184, 4.0.1 e 4.0.2.

Il senatore [VACCIANO](#) (M5S) ritira gli emendamenti 4.137, 4.138, 4.146, 4.162,

Su richiesta del relatore [FORNARO](#) (PD), che motiva ulteriormente le ragioni del proprio orientamento sono accantonati gli emendamenti 4.66, 4.87, 4.93, 4.94, 4.95, 4.96, 4.97, 4.98, 4.99 e 4.100, relativi alla questione della cosiddetta italianità dei quotisti.

Analogamente su richiesta del RELATORE, il PRESIDENTE dispone anche l'accantonamento degli emendamenti 4.106, 4.107, 4.109, 4.110 e 4.112 e 4.119.

Il relatore [FORNARO](#) (PD) in merito agli emendamenti 4.132 e 4.133 ne rileva la fondatezza e ne richiede quindi l'accantonamento.

Intervengono in merito a tali proposte di modifica, la senatrice [REPETTI](#) (FI-PdL XVII), il senatore [MUCCHETTI](#) (PD) e il senatore [CARRARO](#) (FI-PdL XVII): successivamente il [PRESIDENTE](#) dispone l'accantonamento degli emendamenti 4.132 e 4.133.

Il [PRESIDENTE](#), dispone ancora su richiesta del RELATORE, l'accantonamento degli emendamenti 4.140, 4.141, 4.142, 4.143 e 4.145, 4.165, 4.174.

Sull'emendamento 4.179 il relatore [FORNARO](#) (PD) nel richiederne l'accantonamento, ritiene che una sua compiuta valutazione vada condizionata ad una riformulazione relativa alla cadenza annuale della relazione al Parlamento.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il parere dei RELATORI e del sottosegretario BARETTA è contrario su tutte le proposte emendative presentate.

Il senatore [MOLINARI](#) (M5S) chiede ai relatori e al Governo di rivedere il loro orientamento circa l'emendamento 5.29, volto ad adeguare l'ordinamento della Banca d'Italia al modello della *public company*.

Il relatore [FORNARO](#) (PD) e il sottosegretario BARETTA, riconoscendo la sussistenza di profili di indubbio interesse, invitano quindi a trasformare l'emendamento in ordine del giorno.

Il senatore [MOLINARI](#) (M5S) ritira l'emendamento 5.29, riservandosi di trasformarlo in ordine del giorno.

Sono quindi messi congiuntamente in votazione gli identici emendamenti 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 e 5.7, che risultano respinti.

Con successive e distinte votazioni la Commissione respinge tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 5.

L'emendamento 5.0.1 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Si passa quindi alla trattazione degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

I relatori propongono di accantonare gli emendamenti 6.16, 6.93, 6.94, 6.98, 6.99, 6.100, 6.104, 6.105, 6.106, 6.109, 6.150, 6.123, 6.124 e 6.125, al quale aggiunge la firma il senatore [OLIVERO](#) (PI). Esprimono parere contrario su tutti gli altri emendamenti.

Il sottosegretario BARETTA si esprime conformemente ai relatori.

Il senatore [MOLINARI](#) (M5S) sottoscrive a sua volta l'emendamento 6.125.

Viene quindi disposto l'accantonamento degli emendamenti 6.16, 6.93, 6.94, 6.98, 6.99, 6.100, 6.104, 6.105, 6.106, 6.109, 6.150, 6.123, 6.124 e 6.125.

Gli emendamenti 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 e 6.7, identici, vengono posti congiuntamente ai voti, risultando respinti, così come, in esito a distinte votazioni, tutte le rimanenti proposte emendative riferiti all'articolo 6 e gli emendamenti recanti articoli aggiuntivi al medesimo.

Si passa quindi alla trattazione degli emendamenti riferiti all'articolo 7, rispetto ai quali esprimono parere contrario i RELATORI e il rappresentante del GOVERNO.

Con distinte votazioni la Commissione respinge quindi gli emendamenti 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17, 7.18, 7.19, 7.20, 7.21, 7.0.1 e 7.0.2.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) fa presente che la seduta notturna convocata per oggi era stata prevista anche per consentire il seguito dell'esame del disegno di legge n. 1058 recante la delega fiscale. Nella giornata di oggi la Commissione ha dato priorità all'esame del decreto-legge n. 1188 con l'obiettivo di terminarne l'*iter* in Commissione per domani pomeriggio. Chiede quindi al senatore Sciascia e al vice ministro Casero se ritengono opportuno confermare la seduta notturna di stasera e quella antimeridiana di domani per proseguire l'esame della legge delega.

Il vice ministro CASERO ritiene prioritario il proprio impegno in Commissione bilancio del Senato impegnata nell'esame del decreto-legge sugli enti locali ed esclude quindi la propria partecipazione all'eventuale seduta notturna.

Il senatore [SCIASCIA](#) (FI-PdL XVII) non ritiene praticabile la proposta del Presidente.

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) preso atto dell'indisponibilità del vice ministro Casero, rimarca l'obiettivo di concludere, anche in una sede informale l'esame degli emendamenti all'articolato del disegno di legge n. 1058, in modo da ridurre il numero complessivo degli emendamenti sul quale sarà chiamata ad esprimersi in sede consultiva la Commissione bilancio.

Dopo gli interventi dei senatori [CARRARO](#) (FI-PdL XVII) e [FORNARO](#) (PD), il presidente [Mauro Maria MARINO](#) conferma la convocazione della Commissione per le ore 14 di domani per concludere l'iter del decreto-legge n. 133 e conferma altresì la seduta di giovedì pomeriggio per l'esame del disegno di legge delega. Propone la sconvocazione quindi della seduta notturna di oggi e antimeridiana di domani.

La Commissione conviene.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI OGGI E DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) comunica che la seduta notturna di oggi convocata per le ore 21 e l'antimeridiana di domani alle ore 9 non avranno più luogo.

La seduta termina alle ore 21.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. [1188](#)

Art. 3

3.100

I RELATORI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo l'articolo 33-bis è inserito il seguente: "Art. 33-ter (Disposizioni sulla gestione dei fondi) I fondi di cui all'articolo 33, commi 1, 8-bis., 8-ter e 8-quater, e quelli di cui all'articolo 33-bis, gestiti in forma separata e autonoma dall'amministrazione della società di cui all'articolo 33, comma 1, operano sul mercato in regime di libera concorrenza".».

3.200/1

[MOLINARI](#), [VACCIANO](#), [BOTTICI](#), [PEPE](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#)

All'emendamento 3.200, sopprimere i commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies.

3.200/2

[BELLOT](#), [ARRIGONI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 3.200, il comma 2-bis è soppresso.

3.200/3

[BELLOT](#), [ARRIGONI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 3.200, al comma 2-ter sostituire le parole "pari al doppio" con le altre "pari al triplo".

3.200/4

[BELLOT](#), [ARRIGONI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 3.200, al comma 2-ter sostituire le parole "entro sessanta" con le altre "entro trenta".

.

3.200/5

[BELLOT](#), [ARRIGONI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 3.200, al comma 2-ter sostituire le parole "di massima" con la parola "puntuale".

3.200/6

BELLOT, ARRIGONI, BITONCI

All'emendamento 3.200, al comma 2-quater sostituire la parola "centoventi" con la parola "sessanta".

3.200/7

BELLOT, ARRIGONI, BITONCI

All'emendamento 3.200, al comma 2-quater, è soppresso il secondo periodo.

3.200/8

BELLOT, ARRIGONI, BITONCI

All'emendamento 3.200, al comma 2-quinquies, sostituire le parole "15 per cento" con le altre "50 per cento".

3.200/9

BELLOT, ARRIGONI, BITONCI

All'emendamento 3.200, al comma 2-septies, sostituire le parole "una delle" con le altre "almeno due delle".

3.200

I RELATORI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Le aree appartenenti al patrimonio dello Stato sulle quali alla data del 31 dicembre 2012 siano state realizzate da privati unità immobiliari ad uso abitativo e commerciale in assenza di autorizzazione sono alienate a cura della Direzione Regionale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente mediante vendita diretta in favore dell'occupante che ne faccia richiesta. Le disposizioni di cui al precedente periodo non si applicano, comunque, alle aree sottoposte a tutela ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni. Sono parimenti trasferite in proprietà, a titolo gratuito, agli Enti locali che ne facciano richiesta le opere di urbanizzazione contigue, prospicienti e funzionali alle unità abitative di cui al primo periodo del presente comma realizzate dagli stessi Enti locali, che provvedono alle attività inerenti la regolarizzazione edilizia ed urbanistica.

2-ter. I prezzi di vendita delle aree sulle quali sono state realizzate unità immobiliari ad uso abitativo, determinati dalle Direzioni Regionali dell'Agenzia del demanio, competenti per territorio, secondo criteri e valori di mercato, sono pari al doppio del valore delle aree medesime e la relativa domanda di acquisto è presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, alla Direzione Regionale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente, corredata dalla documentazione idonea all'individuazione di massima delle aree da acquisire.

2-quater. Le procedure di vendita sono perfezionate entro centoventi giorni dalla data di scadenza del termine di cui al comma che precede, previa regolarizzazione da parte dell'acquirente, laddove non provveduto, dei pagamenti pregressi afferenti a crediti non prescritti e attinenti all'occupazione dell'area, così come determinati dall'Agenzia del demanio. Si intendono decadute tutte le azioni giudiziarie.

2-quinquies. Decorsi i termini di cui al comma 2-ter, trovano applicazione le previsioni dettate dal comma 5 dell'articolo 5-bis del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, e, per quanto compatibili, quelle recate dal primo periodo del comma 6 del medesimo articolo 5-bis. A tale ultimo fine, è prodotta la documentazione e corrisposto l'importo, maggiorato di una percentuale pari al 15 per cento, indicati al comma 2-ter, fermo restando l'obbligo di regolarizzare i pagamenti pregressi di cui al comma 2-quater.

2-sexies. All'articolo 1, comma 441, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modifiche: a) al primo periodo, dopo le parole "nel cui territorio gli stessi sono ubicati" inserire le seguenti parole: ",sulla base della documentazione in possesso dell'Agenzia del demanio"; b) al secondo periodo sostituire le parole "della volturazione" con le seguenti:

"di sottoscrizione del verbale di trasferimento"; dopo la parola "difformità" inserire le seguenti: "catastali ed"; dopo le parole "urbanistico-edilizie" aggiungere le seguenti: "ed alla successiva trascrizione"; c) dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente "Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli alloggi costruiti dopo l'entrata in vigore della legge 30 dicembre 2004, n. 311.".

2-septies. Nel caso di vendita di immobili ad uso abitativo di proprietà dello Stato, operata ai sensi dell'articolo 3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modifiche ed integrazioni, ferma restando la garanzia del rinnovo dei contratti di locazione di cui alla lettera b) del medesimo comma 109, all'inquilino che esercita il diritto di prelazione ai sensi della lettera a) dello stesso comma, è riconosciuto un'ulteriore riduzione dell'8 per cento del prezzo di acquisto, in presenza di una delle seguenti condizioni: a) sia titolare di un reddito familiare complessivo inferiore ai limiti di decadenza previsti per la permanenza negli alloggi di edilizia popolare; b) sia ultrasessantacinquenne; c) abbia nel proprio nucleo familiare un soggetto di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104."».